

R.P.U. n.72.2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA**

Il Sezione Civile

Ufficio Procedure concorsuali

Il Tribunale di Messina, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ugo Scavuzzo

Presidente

dott. Daniele Carlo Madia

Giudice

dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 72/2024 nei confronti della

A.R.A.M. Associazione culturale per le Ricerche nell'Area Mediterranea (C.F.: 02005380833), con sede in Messina (ME), Via Giuseppe La Farina n. 17, CAP 98123 (PEC: aramformazione@pec.playnet.it),

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato da **Organa SPV S.r.l.**, e per essa, quale sua mandataria, Intrum Italy S.p.A., con gli avv.ti Giulia Galati e Davide Sarina, titolare di un credito per un importo indicato di euro 2.456.799,47; il titolo legittimante parte ricorrente risiede in una cessione di crediti "pro soluto" in blocco, avvenuta tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e Organa SPV S.r.l., come documentato a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 45 del 19 aprile 2022;

considerato che, in base agli artt. 121 e 2 CC.II., per evitare l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale è necessario che il debitore dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i presupposti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, si rende necessario ricostruire il percorso argomentativo che conduce al riconoscimento della qualifica di imprenditore commerciale in capo all'associazione debitrice;

L'A.R.A.M., nel proprio atto costitutivo, si presenta come un ente privo di scopo di lucro, con finalità sociali e culturali. In particolare, essa svolgeva attività di formazione professionale mediante l'organizzazione di corsi finanziati integralmente dalla Regione Sicilia, secondo quanto previsto anche dall'art. 9 della L.R. Sicilia n. 24/1976. Formalmente, dunque, l'attività dell'ente appariva come gratuita.

Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la qualifica di imprenditore commerciale non si fonda su criteri formali o statutari, ma sull'effettiva natura sostanziale dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 20815/2006). Ciò che rileva, infatti, è

Firmato Da: LETTERIA PEZZINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6abc59a9defd213d706d34c2c1ee8126
Firmato Da: D'ANGELO MARIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 65dff96adb34fae81319fe6330ff4204
Firmato Da: SCAVUZZO UGO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28af0c4846ab965d



l'idoneità dell'attività a remunerare i fattori produttivi. In tal senso, è stato affermato che la gestione economica dell'attività, anche in assenza di un fine di lucro soggettivo, è sufficiente per configurare un'attività imprenditoriale. Di conseguenza, anche gli enti associativi, pur rientranti tra quelli regolati dal libro I del Codice civile, possono assumere la qualifica di imprenditori commerciali se l'attività concretamente svolta è esclusivamente o prevalentemente di natura imprenditoriale (cfr. Cass. n. 8374/2000).

In conseguenza di ciò, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità dello statuto dell'imprenditore commerciale, rileva *“soltanto che l'ente abbia svolto un'attività da imprenditore commerciale, e che l'esercizio di questa impresa esaurisca l'attività dell'ente, ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attività, sì da costituire l'oggetto esclusivo o principale dell'associazione; ciò, anche quando l'associazione abbia soltanto scopi altruistici, o l'attività di impresa realizzi in via diretta gli scopi istituzionali dell'ente e sia, perciò, finalizzata al raggiungimento di scopi altruistici”* (cfr. Cass. n. 9589 del 1993).

Nel caso *de quo*, la natura commerciale dell'attività svolta dall'associazione è stata confermata dagli accertamenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate, oggetto di contenzioso definito nei due gradi di giudizio davanti alle competenti Commissioni tributarie. Tali pronunce, che si richiamano anche alle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Messina nell'ambito del procedimento penale denominato “Corsi d'oro”, hanno evidenziato come l'ente sia stato impiegato esclusivamente per la gestione di finanziamenti regionali ed europei, ottenuti a seguito di un sistematico sovradimensionamento dei costi relativi ai corsi organizzati. Sul punto, va infine puntualizzato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, la qualifica di imprenditore commerciale si acquisisce in forza del concreto esercizio di un'attività di natura imprenditoriale, a prescindere dalla liceità dei fini perseguiti (cfr. Cass. n. 410/1969). Lo stesso principio trova applicazione anche in ambito tributario, dove il reddito prodotto è considerato tassabile indipendentemente dalla eventuale illiceità dell'attività da cui proviene (cfr. Cass. n. 1416/2008);

visto che vi sono agli atti gli estratti dei conti accesi da A.R.A.M. presso la banca Intesa Sanpaolo spa, i cui crediti sono stati ceduti all'odierna ricorrente, come documentato a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 45 del 19 aprile 2022;

considerato che dagli estratti in questione, non oggetto di contestazione da parte resistente, risultano dei debiti per un importo complessivo di euro 2.036.911,50 oltre interessi e spese;

che, pertanto, sono stati certamente superati i limiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d) CC.II.;

considerato che sussiste anche lo stato di insolvenza della A.R.A.M., con sede in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 17 (C.F.: 02005380833): va precisato che per insolvenza deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CC.II. *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;

che, in proposito, parte istante ha allegato di aver invano notificato a mezzo pec un'intimazione di pagamento;

che v'è prova che la resistente sia impresa ormai inattiva dal 2013, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dal suo legale rappresentante, sig. ABBATE Antonino, ai militari della Guardia di Finanza;

che, allora, deve escludersi che parte resistente abbia la liquidità necessaria per far fronte ai notevoli debiti che gravano sulla società;



che i debiti sono, quindi, certamente superiori alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, CC.II.;

che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato un curatore avente i requisiti ivi previsti;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 121, 125, 126, 193 e ss., 356 e 358 CC.II.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nei confronti della

A.R.A.M. Associazione culturale per le Ricerche nell'Area Mediterranea (C.F.: 02005380833), con sede in Messina (ME), Via Giuseppe La Farina n. 17, CAP 98123 (PEC: aramformazione@pec.playnet.it) (C.F. 03451910834)

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo;

NOMINA

Curatore l'avv. ANGELO VITARELLI con studio in Messina

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII; in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;

ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura; in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.

INVITA

il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni

AUTORIZZA

il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

AVVISA

il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

AVVISA

il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incumbente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;

ORDINA

- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;

- al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;



- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;

- al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;

- al curatore/alla curatrice di comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura;

- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

1. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;

2. la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;

4. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;

5. il domicilio digitale della procedura;

FISSA

la data del 12 dicembre 2025 ore 9:30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti alla già menzionata Giudice delegata, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito

AVVISA

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi



nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso contiene:

a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;

b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;

e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie.

AUTORIZZA

la prenotazione a debito per le spese occorrenti, non risultando allo stato disponibilità di fondi.

ORDINA

alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:

- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;

- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Messina, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.



Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio della II Sezione Civile del Tribunale di Messina il giorno 9 luglio 2025.

Il giudice relatore

dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Il Presidente

dott. Ugo Scavuzzo

